



Dott. Gaetano Petrelli
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832

E-mail: gpetrelli@notariato.it

Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

Società a responsabilità limitata semplificata
Informazioni alla clientela

La società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) è disciplinata dall'art. 2463-*bis* del codice civile (introdotto dall'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Dette società sono regolate da uno statuto standard, approvato con D.M. 23 giugno 2012, n. 138.

L'art. 9, commi 13, 14 e 15 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha apportato alcune modificazioni a tale disciplina, precisando in particolare che "le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili", consentendo che la SRLS sia costituita da soci persone fisiche di qualunque età, e consentendo altresì che gli amministratori possano essere anche soggetti diversi dai soci.

A norma del suddetto art. 3 del d.l. n. 1/2012, per la costituzione della s.r.l. semplificata non sono dovuti onorari notarili, né imposte di bollo o diritti di segreteria. E', invece, dovuta l'imposta di registro (ora nella misura di euro 200).

Nella valutazione circa la convenienza o meno della scelta di questo tipo sociale, occorre considerare quanto segue:

- 1) – la s.r.l. semplificata, a parte le esenzioni sopra descritte, è soggetta alle normali imposte (Ires, Irap, ecc.), come qualsiasi altra società a responsabilità limitata;
- 2) – non vi è alcun esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dalla redazione annuale del bilancio di esercizio, con i relativi costi ed onorari dovuti al commercialista.

Ove invece si decidesse di avvalersi di una diversa forma per l'esercizio dell'attività (impresa individuale), è possibile usufruire del regime fiscale di vantaggio introdotto dall'art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, purché non oltre il compimento dei 35 anni di età, in luogo delle imposte sui redditi e dell'Irap è dovuta un'imposta sostitutiva con l'aliquota del cinque per cento; le operazioni effettuate non sono soggette ad Iva; è previsto altresì l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili);

- 3) – per la s.r.l. semplificata sono normalmente dovuti i diritti camerali annuali;

4) – occorre effettuare normalmente la vidimazione dei libri sociali, con i relativi costi (imposte di bollo, tassa sulle concessioni governative, onorari notarili);

5) – gli atti modificativi dello statuto sociale, e le cessioni delle quote sociali, sono soggetti alle normali imposte e tasse ed onorari notarili;

6) – i soci possono essere solo persone fisiche;

7) – lo statuto *standard* non può essere modificato né implementato con aggiunte di alcun tipo. I soci possono derogarvi nei loro rapporti interni (con patti parasociali), ma non modificando lo schema ministeriale di statuto, poiché a norma dell'art. 2463-*bis* c.c. l'atto pubblico deve essere redatto "in conformità al modello *standard*".

Ciò può determinare una serie di inconvenienti, in quanto (a titolo puramente esemplificativo):

- non è prevista l'indicazione della durata della società, con la conseguenza che a norma dell'art. 2473 c.c. i soci hanno diritto di recesso senza alcuna limitazione;

- non è prevista né possibile l'indicazione della scadenza degli esercizi sociali (per cui è incerto se detta scadenza maturi 365 giorni a decorrere dalla data dell'atto costitutivo, o dall'iscrizione nel registro delle imprese, ovvero al 31 dicembre di ogni anno solare);

- non è possibile disciplinare nello statuto i poteri di amministrazione e di rappresentanza (stabilendo ad esempio la necessità di firma congiunta, o la riserva del potere di rappresentanza a qualcuno soltanto degli amministratori, o l'autorizzazione dei soci per determinati atti più importanti);

- non è possibile inserire nell'atto clausole di prelazione o gradimento in caso di cessione delle quote sociali (con la conseguenza che questa è libera, ed è possibile l'ingresso in società di chiunque, senza filtri né limitazioni);

- non è possibile regolare statutariamente la successione a causa di morte del socio, né le modalità di liquidazione della quota sociale;

- non possono essere stabilite, secondo la volontà dei soci, maggioranze diverse da quelle legali per le deliberazioni dell'assemblea dei soci (neanche per le modificazioni dell'atto costitutivo, o per deliberazioni di particolare importanza);

- non possono essere inserite clausole di conciliazione ed arbitrato per l'ipotesi di controversie tra soci, o tra soci e organi sociali;

- non sono consentiti finanziamenti ai soci alla società, in conformità al t.u. bancario e relative disposizioni attuative (art. 6, commi 1 e 2, della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n. 1058), e nell'impossibilità di prevederli nello statuto;

- non è possibile stabilire nello statuto che l'approvazione del bilancio abbia luogo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (vale sempre il termine di legge di 120 giorni, *ex artt. 2478-bis e 2364 c.c.*).

L'attività gratuita del notaio riguarda esclusivamente la stipula dell'atto costitutivo e la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese, con esclusione di qualsiasi consulenza sul punto (per la quale sono dovuti i normali onorari notarili).

Gaetano Petrelli